

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 dicembre 2011, in Roma

tra:

La Capogruppo Equitalia S.p.A.

e





la Segreteria Nazionale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di Unità Sindacale

premesso che:

- a) L'art. 33, commi da 12 a 14, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 di conversione del DL 98/2011 ha prorogato per il 2012 il regime di detassazione delle erogazioni c.d. "di produttività" corrisposte ai lavoratori del settore privato *"per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126"* titolari di reddito da lavoro dipendente;
- b) allo stato si è in attesa della pubblicazione, con DPCM della quantificazione dell'imposta sostitutiva e dei limiti, anche riferiti al reddito da lavoro dipendente cui tale regime di detassazione sarà applicato;

considerato che


- c) Le Parti in epigrafe, con riferimento all'anno 2011, in data 15 giugno u.s. avevano sottoscritto un accordo Quadro in materia di imposta sostitutiva al 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che tale accordo era stato ratificato nelle opportune sedi aziendali;
- d) le medesime Parti, anche per l'anno 2012, in continuità con quanto avvenuto per l'anno precedente, auspicano la definizione di accordi a livello locale o aziendale in coerenza con gli assetti contrattuali di categoria di cui al CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e Società partecipate del 9/04/2008 volti all'individuazione degli istituti soggetti alle agevolazioni previste dalla Legislazione sopra richiamata,


convengono che

1. l'accordo tipo allegato, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL sopra richiamato, ha carattere sussidiario e di indirizzo rispetto a tutte le intese di secondo livello locali o aziendali, in coerenza con gli assetti contrattuali di settore, e costituisce un modello esemplificativo utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, ad assicurare l'informazione ai lavoratori ed alle aziende del Gruppo Equitalia sui contenuti del presente accordo anche ai fini della sua corretta applicazione

Equitalia S.p.A.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most legible, appearing to read 'M. P. ...'. Below it are two more signatures, one of which is a large, stylized flourish.

UNITA' SINDACALE

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive signature, and the bottom signature is a more stylized signature. Below the signatures are two horizontal lines, likely representing the names of the signatories.

Allegato all'Accordo Quadro del 22/12/2011

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno, in

tra:

Equitalia S.p.A.

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali UNITA' SINDACALE


premesso che:

- a) L'art. 33, commi da 12 a 14, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 di conversione del DL 98/2011 ha prorogato per il 2012 il regime di detassazione delle erogazioni c.d. "di produttività" corrisposte ai lavoratori del settore privato "per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126" titolari di reddito da lavoro dipendente;
- b) allo stato si è in attesa della pubblicazione, con DPCM della quantificazione dell'imposta sostitutiva e dei limiti, anche riferiti al reddito da lavoro dipendente cui tale regime di detassazione sarà applicato;

considerato che


- c) le Parti aziendali con riferimento all'anno 2011, intendendo recepire quanto concordato in sede Nazionale dalla Capogruppo e dalle OO.SS. Nazionali avevano sottoscritto intese in materia di imposta sostitutiva al 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- d) le Parti, come sopra costituite, in continuità con quanto avvenuto per l'anno precedente, intendono definire anche per l'anno 2012, con specifico accordo a livello aziendale e coerentemente con gli assetti contrattuali di categoria di cui al CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e Società partecipate del 9/04/2008 gli istituti soggetti alle agevolazioni previste dalla Legislazione sopra richiamata.

Pertanto le Parti, dopo ampia e approfondita discussione convengono che:



1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale;
2. per l'anno 2012, con il presente accordo e con effetti dalla sua stipula vengono recepite le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle aziende del Gruppo Equitalia, ai sensi della Legge di cui in premessa e per gli istituti che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriali individuati dalla contrattazione collettiva;
3. le Parti concordano, pertanto, di replicare quanto previsto dal CCNL del Settore della Riscossione 9/04/2008 in riferimento ai seguenti istituti:
 - lavoro e straordinario (art. 107)
 - lavoro supplementare (art. 29 comma 15 lettera e)
 - premio aziendale (art. 42)
 - paga oraria e indennità di turno (art. 107, art. 87, 102 e 103 e All. n. 3)
 - indennità di reperibilità e di intervento (art. 34)
 - compensi ufficiali di riscossione e messi notificatori (art. 24,44, 45, 46, 47, 48)
 - indennità giornaliera oltre le h 18.15 (art. 102 All. 3 tab. 1)
 - compenso per le attività svolte durante la domenica, le giornate festive infrasettimanali, semifestive e nel giorno fissato di riposo settimanale (art. 103, 108)
 - ore confluite in banca delle ore qualora monetizzate (art. 107)
 - indennità sostitutiva per permessi, ferie o ex festività non godute erogate in coerenza con le previsioni di Legge e del CCNL (art.54 comma 5)
 - lavoro notturno (art. 103)
 - prestazioni eccedenti dei Quadri Direttivi (art. 87)
 - **ogni altro elemento retributivo contenuto nella contrattazione collettiva aziendale stipulata ai sensi dell'art. 24 del citato CCNL 9/04/2008 ed erogato a fronte delle prestazioni effettuate in base ai criteri e con le modalità di cui al precedente punto 2.**
4. Le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate in applicazione dei predetti istituti di cui al precedente punto 3 consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 33, commi,da 12 a 14, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 di conversione del DL 98/2011.
5. le aziende applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori del territorio in cui hanno sede legale.

Equitalia S.p.A.



UNITA' SINDACALE

